MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il D.M. n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 16 in data 18 gennaio 2024, di assegnazione - nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale di cui al D.P.C.M. del 22 novembre 2023 - delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, reg. n. 299, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2022;

CONSIDERATO che il citato DPCM 22 novembre 2023, n. 230 all'articolo 17, comma 1, lettera a) istituisce il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le cui funzioni e compiti sono indicate all'articolo 20;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, recante la nomina del Dott. Alessandro Lombardi per l'incarico di funzione Dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di Gestione (di seguito "AdG") di programmi nazionali a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +) Programmazione 2021- 2027;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) N. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE C(2022)4787 il 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito, "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;

VISTA la Priorità 3 Deprivazione materiale del PN Inclusione e lotta alla povertà, in particolare l'Obiettivo specifico m) e la relativa Azione di contrasto alla povertà alimentare mediante la fornitura di aiuti alimentari;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, l'AdG del PN Inclusione, a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 l'AdG può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 109 del 31 marzo 2023, è stato approvato l'affidamento della delega di funzioni all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con riferimento all'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 - Contrasto alla deprivazione materiale sul PN Inclusione, - ed è stata individuata, pertanto, l'AGEA come Organismo Intermedio (di seguito O.I.);

CONSIDERATO che è stata stipulata la Convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare (MASAF) e delle Foreste e dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvata con D.D n. 235 del 19 luglio 2023, con la quale sono state individuate le funzioni delegate all'AGEA quale Organismo Intermedio per il raggiungimento degli obiettivi di sostegno alimentare stabiliti dalla Priorità 3 – Contrasto alla deprivazione materiale - Azione di contrasto alla Povertà alimentare del PN Inclusione finanziata dal FSE+ nonché gli adempimenti e obblighi dell'AGEA nel ruolo di Beneficiario delle operazioni necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione all'art. 7 stabilisce che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sentite le Organizzazioni Partner, previa intesa con AGEA, propone all'AdG un paniere di prodotti alimentari per la distribuzione degli aiuti alle persone in condizione di deprivazione materiale, rispondente alle indicazioni espresse dalla Commissione tecnica di esperti, da costituirsi ad opera delle parti della Convenzione stessa, per l'individuazione e l'applicazione di adeguati criteri di scelta dei prodotti alimentari correlati alle esigenze delle persone indigenti tenendo conto della necessità di garantire una dieta equilibrata;

TENUTO CONTO altresì dell'urgenza di garantire la continuità del sostegno alle persone in condizione di grave deprivazione, come ripetutamente rappresentato da parte delle Organizzazioni partner Nazionali;

CONSIDERATO pertanto opportuno consentire, nelle more della costituzione della suddetta Commissione tecnica, la prosecuzione della distribuzione degli aiuti alimentari procedendo all'approvazione del I Paniere nell'ambito dell'Azione di contrasto alla povertà alimentare (Priorità 3, Obiettivo specifico m) Deprivazione materiale);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 472 del 28 dicembre 2023 con cui è approvata la proposta del I Paniere dell'anno 2024 di prodotti alimentari – a valere sul PN Inclusione - presentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con nota PIUE prot. n. 0704044 del 27 dicembre 2023;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di AdG, deve preliminarmente approvare con proprio atto i criteri in questione affinché AGEA possa procedere alla successiva pubblicazione di tali criteri attraverso apposite Istruzioni Operative, nelle quali verranno declinate le opportune modalità e procedure attuative;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 271 del 13 agosto 2024 di "Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di individuazione degli indigenti";

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 99 del 13 agosto 2024 (da qui in avanti II.OO.) che dettano le modalità di partecipazione alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2024 FSE+;

VISTO l'incontro del 10 settembre 2024, tenutosi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le Organizzazioni Partner Nazionali e AGEA;

CONSIDERATO che durante il predetto incontro è stata condivisa l'esigenza di modificare le II.OO. ai Capp. 2, 3, 5, 9 e l'Allegato 2;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 108 del 13.9.2024 (da qui in avanti I Addendum) e le Istruzioni Operative di AGEA n. 109 del 16.9.2024 (da qui in avanti II Addendum) che recepiscono le modifiche concordate;

VISTO l'incontro del Tavolo di coordinamento operativo del 20 novembre 2024, convocato dall'AdG del PN Inclusione e tenutosi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che durante il predetto incontro è stata condivisa l'esigenza di modificare ulteriormente le II.OO. al Cap. 2 e di estendere l'applicabilità delle stesse alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2025 FSE+ in via di approvazione;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il D.C.D. n. 271 del 13 agosto 2024, al fine di recepire le modifiche concordate nell'ambito dei suddetti incontri e di approvare, ora per allora, le modifiche apportate alle II.OO. con il I e il II Addendum nonché le modifiche che saranno oggetto di un ulteriore Addendum da parte di AGEA;

tanto premesso,

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione delle modifiche ai criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di individuazione degli indigenti previsti dal D.C.D. n. 271/2024

Sono approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza come definiti a seguito di quanto esposto in premessa e contenuti nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2

Estensione delle procedure di cui alle Istruzioni Operative n. 99/2024 ss.mm.ii. di AGEA alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2025 FSE+

Le II.OO. emanate dall'AGEA n. 99/2024 e ss.mm.ii., che dettano le modalità di partecipazione alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2024 FSE+ nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale", **si intendono estese e valide anche con riferimento alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2025 FSE+**, in via di approvazione. L'estensione si intende applicata anche a tutti gli allegati relativi alle II.OO. stesse. Pertanto, le Op - la cui istanza di partecipazione alla distribuzione di cui al Paniere I dell'anno 2024 FSE+ è stata accolta e risultano attive sul Sistema informativo SIFEAD-FSE+ e sul Sistema informatico SIAN di competenza dell'AGEA – si intendono automaticamente ammesse anche alla distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell'anno 2025 FSE+.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del PN Inclusione 2021-2027.

Roma, data della firma digitale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Visto
Il Dirigente
Carla Antonucci

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)
Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"
Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+"
Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare

Criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione degli indigenti

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) *Organismi pubblici*

Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero singole strutture ad essi afferenti.

2) *Organizzazioni senza scopo di lucro*

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale attività dirette a realizzare finalità di interesse generale. Tali organizzazioni reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi e non sono, dunque, finalizzate alla realizzazione di profitti.

Possono essere organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì ammessi a partecipare alle attività di distribuzione degli aiuti, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività – non a scopo di lucro – di assistenza in materia di povertà e disagio sociale.

3) *Organizzazione partner (Op)*

Le Op sono organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono aiuti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. Le Op

devono essere accreditate presso AGEA direttamente in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) o per loro tramite in qualità di Organizzazioni partner Territoriali (OpT).

4) *Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (c.d. Organizzazioni partner Nazionali – OpN)*

Organizzazioni senza scopo di lucro accreditate presso AGEA, costituite dall'aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila, che svolgono il ruolo di coordinamento e supporto delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali. Le Strutture nazionali di Coordinamento svolgono altresì un ruolo di rappresentanza delle OpC ad esse affiliate partecipando al Tavolo di Coordinamento operativo.

5) *Tavolo di Coordinamento operativo*

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) - composto dall'Organismo Intermedio AGEA, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), da rappresentanti della Rete della Protezione e dell'Inclusione sociale, dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anche in rappresentanza degli organismi pubblici che svolgano il ruolo di Op e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (OpN) - finalizzato a favorire una efficace attuazione della distribuzione degli aiuti alimentari, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni nonché l'integrazione con la rete dei servizi territoriali.

6) *Organizzazioni partner Capofila (OpC)*

Organizzazioni partner, accreditate presso AGEA, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza e accompagnamento sociale, nonché tracciabilità dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali sulla base dei fabbisogni espressi dalle OpT.

Le OpC svolgono altresì funzioni di coordinamento, supporto, vigilanza e controllo nei confronti delle relative Organizzazioni partner Territoriali. Esse operano in rete con i servizi pubblici territoriali al fine di supportare le persone e le famiglie che necessitano di essere orientate e accompagnate ai servizi.

7) *Organizzazioni partner Territoriali (OpT)*

Organizzazioni partner, associate a una Organizzazione partner Capofila, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, e distribuiscono gli aiuti ai destinatari finali offrendo loro altresì misure di accompagnamento sociale

direttamente indirettamente tramite le OpC in particolare per il supporto e l'invio ai servizi sociali di competenza o altre specifiche attività.

Ai fini della distribuzione del I Paniere anno 2024 a valere sul FSE+ PN Inclusione e lotta alla povertà, , le OpT sono distinte in OpT di «precedente adesione» e OpT di «nuova adesione».

Le OpT di **«precedente adesione»** sono quelle che hanno aderito in precedenza al PO I FEAD, tramite domanda presentata ai sensi delle I.O. 124/2021 e ss.mm.ii.

Le OpT di **«nuova adesione»** sono quelle che:

- non hanno mai partecipato al PO I FEAD;
- hanno comunicato "Rinuncia" formale al PO I FEAD;
- hanno partecipato al PO I FEAD prima dell'emanazione delle I.O. 124/2021;
- aderiscono per il tramite di una OpC diversa rispetto a quella tramite cui hanno presentato domanda di adesione 2021 per il PO I FEAD.

8) *Destinatari finali*

Per destinatari finali si intendono le persone in condizione di indigenza che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m) del Regolamento (UE) 1057/2021.

Gli interventi devono prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà e deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in condizioni di grave disagio psichico o sociale e le famiglie con minori o in cui siano presenti persone con disabilità.

Per persone senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono
e) di una soluzione abitativa.

L'individuazione delle persone in condizione di indigenza e l'erogazione degli aiuti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.

9) *Misure di accompagnamento sociale*

"Attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare" ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021. Ai fini del monitoraggio e della valutazione

del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.
II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.
III. Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.
IV. Sostegno psicologico.
V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.
VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.
VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
VIII. Sostegno educativo agli adulti.
IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego.
X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.
XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
XII. Altro: specificare.

10) *Operatore sociale qualificato*

Figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore interculturale, che per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto e di collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona e/o del nucleo familiare al servizio e alla presa in carico da parte di quest'ultimo.

11) *Assistenza continuativa e non continuativa (c.d. saltuaria)*

Gli assistiti possono essere:

1) coloro che ricevono gli aiuti con continuità (assistiti continuativi);

2) coloro che ricevono gli aiuti in modo non continuativo (assistiti saltuari).

Si precisa che il numero delle persone che usufruiscono in modo continuativo degli aiuti alimentari (attraverso gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione dei pacchi) va calcolato considerando tutti i componenti del nucleo familiare che beneficiano degli aiuti e non solo il soggetto che fisicamente ritira/riceve i beni. Nel caso di assistiti saltuari (attraverso la distribuzione tramite servizio mensa, unità di strada e fino al terzo accesso per la distribuzione dei pacchi), considerata la peculiarità del tipo di assistenza fornita, questi vanno conteggiati come persona singola. Conseguentemente, il numero di persone che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti è costituito dalle sole persone che fisicamente ricevono l'aiuto alimentare.

Nell'ambito della distribuzione pacchi, l'assistenza si distingue in continuativa e non continuativa. L'assistenza deve intendersi come continuativa a decorrere dall'erogazione dell'aiuto alla persona indigente successivamente alla terza richiesta di beni alimentari. Fino alla terza erogazione dell'aiuto, l'assistenza può intendersi come non continuativa. I destinatari finali assistiti in modo non continuativo dovranno costituire una percentuale massima del 20% del totale dei destinatari finali complessivamente assistiti dall'OpT.

Nella prima fase di richiesta dell'aiuto, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizione di indigenza avverrà, in ragione dell'emergenza, senza preventiva valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti. L'erogazione continuativa degli aiuti, invece, sarà condizionata alla valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti e alla costituzione del relativo fascicolo sociale.

In casi particolari, l'Autorità di Gestione, su richiesta motivata dell'Organizzazione partner Territoriale interessata, può autorizzare in deroga una percentuale superiore al 20% degli assistiti saltuari.

12) *Fascicolo sociale*

Raccolta di autodichiarazioni/documenti/informazioni relativamente allo stato di indigenza delle persone destinatarie di assistenza continuativa, che si esprime attraverso specifiche modalità di distribuzione quali gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione pacchi alimentari.

13) *Sistema informativo SIFEAD-FSE+*

Sistema informativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per la gestione, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sull'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare, accessibile previo accredito.

14) *SIAN*

Il sistema informatico SIAN, in uso presso l'AGEA, nella specifica sezione denominata "Aiuti indigenti" garantisce il completo scambio informativo, la gestione e il repository documentale nel contesto del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027".

15) *DSAN*

Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio predisposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.

Condizione necessaria per poter partecipare alla distribuzione del I Paniere anno 2024 FSE+ è la presentazione, da parte delle OpC e delle OpT di «precedente adesione», di una DSAN contenente le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti e all'assunzione degli impegni, come declinati all'interno del presente documento.

2. REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA (OpC)

2.1 REQUISTI SOGGETTIVI DELLE OpC

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione alimentare del I Paniere dell'anno 2024 FSE+, a valere sul PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, le *OpC* già accreditate presso AGEA e che hanno partecipato alla distribuzione a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni Operative n. 124/2021 e ss.mm.ii. Alla data di presentazione della istanza di partecipazione, da effettuare tramite DSAN, le OpC devono essere attive e pertanto non risultare, nell'ambito della precedente distribuzione di prodotti alimentari, sospese o escluse con provvedimento dell'AGEA a seguito dei controlli amministrativi-contabili, oppure rinunciatarie.

2.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLE OpC

In merito alla capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione, le OpC devono:

I. attestare l'idoneità dei magazzini anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente;
II. assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità;
III. dichiarare l'eventuale disponibilità di strutture refrigeranti.

2.3 IMPEGNI DELLE OpC

Le OpC, in fase di presentazione di domanda, dichiarano di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'AGEA/AdG:

A. **Valutazione delle richieste delle OpT**

Le OpC si impegnano nel valutare le istanze presentate dalle OpT verificandone il possesso dei necessari requisiti richiesti. L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, dovrà essere condiviso per conoscenza con l'AdG/AGEA.

B. **Distribuzione degli aiuti alimentari per il tramite delle OpT FSE+**

Le OpC si impegnano nel ricevere in consegna e distribuire tutti i beni alimentari assegnati nei confronti delle OpT ammesse a partecipare alla distribuzione del I Paniere 2024.

C. **Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali**

Al fine di una progettazione integrata degli interventi, le OpC devono:

1. comunicare lo svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento;
2. in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, lett. m) e 19, comma 4 del Reg. (UE) 1057/2021, garantire obbligatoriamente sui territori del proprio ambito di competenza specifiche **misure di accompagnamento sociale.** Oltre alle azioni di accompagnamento già svolte dalle OpT, in particolare l'accoglienza e ascolto, nel corso del ciclo di programmazione 2021-2027 le OpC dovranno implementare, sui territori di competenza delle OpT ad esse aderenti, misure di accompagnamento come definite al Paragrafo 1 del presente documento, coerenti con i fabbisogni rilevati. In particolare, dovranno garantire:
    I. l'informazione, la consulenza e l'orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure;
    II. l'accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

Nello specifico, le attività di accompagnamento ai servizi saranno rivolte a quei destinatari finali che, anche a seguito di segnalazione delle OpT affiliate, necessitano di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare, con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare.

A tale scopo le OpC devono prevedere l'impiego di operatori sociali qualificati, come sopra definiti al Paragrafo 1, **ivi compresi i volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del Codice del Terzo Settore**, che svolgano, da un lato, funzioni di contatto, supporto e accompagnamento all'utente; dall'altro, con l'accordo dell'utente stesso, di collaborazione con il servizio territoriale che potrà così provvedere alla presa in carico della persona e/o della famiglia.

L'impiego degli operatori sociali qualificati può avvenire sulla base sia di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti costituiti ex novo.

L'impegno delle suddette figure professionali dovrà essere quantificato secondo i parametri definiti con il Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 che individua il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. L'impiego dell'operatore sociale qualificato dovrà rientrare nelle categorie comprese tra C3 e D2 del suddetto Decreto Direttoriale.

Al fine di quantificare il numero di ore che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, il costo complessivo dell'operatore sociale impiegato, sulla base del suddetto costo orario, deve rappresentare almeno **il 75%** dell'importo corrispondente al 7% del valore monetario dei beni distribuiti (quale percentuale forfettaria che viene riconosciuta alle OpC per la realizzazione delle misure di accompagnamento). **In ragione della necessità di consentire un'implementazione a regime delle suddette misure secondo un principio di gradualità è possibile, limitatamente al primo anno di distribuzione, una quantificazione pari al 50% dell'importo corrispondente al 7% del valore monetario dei beni distribuiti**.

La rendicontazione delle attività di accompagnamento sociale deve indicare:

1. periodo di riferimento (trimestre);
2. luogo di svolgimento delle azioni (OpT, Comune e Ambito territoriale);
3. numero e qualifica degli operatori professionali impiegati;
4. tipologia delle misure di accompagnamento svolte;
5. denominazione e indirizzo dei servizi territoriali contattati;
6. numero e tipologia dei destinatari finali che hanno usufruito delle attività di accompagnamento, secondo gli indicatori di cui al Regolamento (UE) n. 1057/2021;
7. numero delle ore impiegate nelle suddette attività.

Le attività svolte dovranno essere tracciate e comunicate tramite il Sistema Informativo SIFEAD-FSE+ con cadenza trimestrale.

Le misure di accompagnamento sopra descritte possono essere svolte direttamente dalle OpC mediante la propria struttura e organizzazione, avvalendosi anche di operatori sociali esterni, o possono essere attuate, per conto dell'OpC, da parte di altre Organizzazioni Partner previo accordo scritto tra le parti che sarà reso disponibile all'AdG e ad AGEA in caso di controlli in loco e comunque nel rispetto dei costi medi orari previsti dal Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024. L'OpC titolare delle misure di accompagnamento è unica responsabile nei confronti dell'AdG e di AGEA circa gli obblighi definiti nelle Istruzioni Operative che saranno emanate dall'OI AGEA.

D. **Responsabilità di vigilanza e controllo**

Le OpC hanno l'obbligo di:

1. Vigilare sulla **conformità dell'operato** delle OpT, ivi inclusa la corretta distribuzione dei beni ai destinatari finali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione Europea, nonché dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, nonché secondo le ulteriori modalità indicate nelle presenti I.O.
2. Verificare annualmente la corretta tenuta del **registro di carico e scarico** ed effettuare il controllo dell'adeguata gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di:

a) **almeno il 15 % delle OpT già affiliate**;

b) **il 100% delle OpT di nuova affiliazione**.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti congiuntamente.

Le OpT già affiliate, su cui effettuare i suddetti controlli, saranno individuate attraverso la creazione di un campione statistico mediante il metodo di campionamento casuale semplice.

3. Verificare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), le **DSAN** di cui al Paragrafo 1 del presente documento.
4. Verificare annualmente, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), almeno il 15% dei **fascicoli sociali** detenuti dalle suddette OpT campionate.
5. Verificare annualmente, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.b), il 100% dei **fascicoli sociali** detenuti dalle suddette OpT di nuova affiliazione.
6. Assicurare e verificare la corretta raccolta e trasmissione da parte delle OpT dei **dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni** ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021.

Con riferimento all'ambito dei controlli di cui al punto 2.a) e alle conseguenti verifiche di cui ai punti 3) e 4), l'OpC è tenuta - **entro il 30 aprile 2025** – a effettuare i controlli suindicati almeno nella misura del **5%** delle OpT già affiliate campionate **che hanno avviato la distribuzione**. Il restante 10% delle OpT già affiliate campionate sarà oggetto di verifica entro il **31 dicembre 2025**.

Sempre nell'ambito delle verifiche che l'OpC ha l'obbligo di svolgere annualmente, con riferimento alle annualità successive al 2025, i controlli di cui al punto 2.a) e alle conseguenti verifiche di cui ai punti 3) e 4), saranno effettuati dall'OpC entro il termine del 31 dicembre. Si precisa che le OpT di nuova affiliazione, come definite al Capitolo 1, Paragrafo 7 delle presenti Istruzioni, nell'ambito dei controlli da effettuare entro il 31 dicembre 2025, saranno sottoposte ai controlli di cui al punto 2.b) mentre nell'ambito dei controlli da effettuare per le annualità successive al 2025 saranno sottoposte ai controlli di cui al punto 2.a).

In occasione dei controlli presso le sedi delle OpT, le OpC dovranno inoltre verificare:

i. che non ci siano comunicazioni, affisse presso la sede dell'OpT o sul suo eventuale sito web, o non sussista altra documentazione o altra circostanza che richiamino ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc., rispetto a quelli previsti dal presente documento e dalle successive Istruzioni Operative dell'OI AGEA;

ii. l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

In caso di accertata irregolarità, verificata attraverso controlli in loco o on desk, la OpC dovrà comunicare tempestivamente ad AGEA e, per conoscenza, anche all'AdG tale irregolarità e sospendere la distribuzione dei prodotti verso l'OpT, in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

3. *REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER TERRITORIALI (OpT)*

3.1 REQUISTI DELLE OpT

Possono presentare istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al I Paniere 2024 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, per il tramite dell'adesione ad un'Organizzazione partner Capofila, le OpT che soddisfano i seguenti requisiti:

1) non essere strutture accreditate presso la Pubblica Amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
2) non essere strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità;
3) svolgere interventi di aiuto alimentare attraverso l'attuazione di una o più delle seguenti attività di distribuzione: pacchi; servizi di mensa; empori sociali; unità di strada; domiciliare.
4) possedere e mantenere, per tutta la durata della distribuzione del I Paniere 2024 FSE+:
    a) la capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione in tempi congrui dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione;
    b) la disponibilità di magazzini adeguati alla conservazione della tipologia di merci da distribuire.

Le OpT di «precedente adesione» devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

5) aver partecipato alla distribuzione degli aiuti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni Operative n. 124/2021 e ss.mm.ii.;
6) essere attive e, pertanto, non sospese o escluse o rinunciatarie nell'ambito della distribuzione di prodotti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020; si intendono come attive le OpT che hanno una Domanda di Adesione 2021 relativa al PO I FEAD in stato "Validata"; si intendono sospese e/o escluse dal PO I FEAD le OpT destinatarie di un apposito provvedimento di AGEA adottato a seguito dei controlli amministrativi-contabili; si intendono rinunciatarie, le OpT che hanno comunicato "Rinuncia" formale al PO I FEAD.

3.2 IMPEGNI DELLE OpT

Le OpT che presentano istanza di partecipazione, si impegnano a:

1) utilizzare i prodotti alimentari esclusivamente per l'assistenza in favore di persone in condizione di indigenza;
2) non applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, individuati dalla normativa FSE+, nazionale e comunitaria, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc.;
3) svolgere misure di accompagnamento, in primis accoglienza e ascolto;

4) svolgere eventuali ulteriori misure di accompagnamento attraverso il supporto e per il tramite della OpC di appartenenza, operando in rete con le Organizzazioni partner e le altre organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nonché collaborare con i servizi sociali afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

5) costituire e conservare – nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali - un fascicolo sociale nonché un elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa. Tale impegno deve essere assunto esclusivamente dalle OpT che svolgono le attività legate agli empori sociali, alla distribuzione domiciliare e alla distribuzione dei pacchi.

   Le OpT interessate, si impegnano ad aggiornare l'elenco ogni qual volta vi sia una variazione che interessi i fascicoli o almeno una volta al mese. Tale aggiornamento è necessario ai fini del monitoraggio.

6) tenere la contabilità dei beni alimentari attraverso un registro informatizzato di carico e scarico delle merci;

7) raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni di output e di risultato per il monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'Obiettivo specifico m) Contrasto della deprivazione materiale, richiesti ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021 e inserirli sul Sistema informativo SIFEAD-FSE+, come specificato nelle successive Istruzioni Operative dell'OI AGEA;

8) utilizzare il SIFEAD-FSE+:

   i) quale strumento di gestione e monitoraggio per lo svolgimento delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti alimentari e delle misure di accompagnamento;

   ii) per l'inserimento dell'elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa (in relazione alle attività di distribuzione pacchi, distribuzione domiciliare e empori sociali), mediante l'apposito modulo disponibile sul Sistema;

   iii) per la comunicazione degli indicatori comuni di output e di risultato, di cui al precedente punto 7;

9) trattare, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei soggetti interessati (es. destinatari finali) nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, l'informativa sul trattamento dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

10) limitatamente all'attività di distribuzione pacchi, assistere un numero di destinatari finali che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti alimentari non superiore al 20% del totale complessivo dei destinatari.

4. *VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DELLE PERSONE RICHIEDENTI*

Nel caso di persone assistite in maniera continuativa, il relativo fascicolo sociale della persona o del nucleo familiare deve essere costituito da almeno uno dei seguenti documenti che attestano la condizione di bisogno:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2020 n. 445, con cui il destinatario finale dichiara di versare in una situazione di indigenza a causa di almeno una delle sottoelencate casistiche:

1. essere in possesso di un'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
2. essere in possesso di attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di Inclusione;
3. essere in possesso di un valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360.

L'attestazione di cui sopra ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce, come stabilito dall'art. 48, comma 1 DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 dello stesso DPR.

b) attestazione dell'Organizzazione partner della condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare nel caso non ricorra alcuna delle condizioni previste al precedente punto a). In tal caso, l'attestazione è valida per un anno solare entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione alle condizioni di cui sopra. Nel caso ciò non fosse possibile, constatata la permanenza delle condizioni di bisogno, l'Organizzazione Partner provvederà all'aggiornamento e al rinnovo dell'attestazione.

Nel caso di persone assistite in modo non continuativo non è richiesta la valutazione della condizione economica e sociale dei richiedenti e non vige l'obbligo di costituzione del relativo fascicolo sociale.